



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

118/2016
Settembre/11/2016 (*)
Napoli 22 Settembre 2016

L'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 62/E del 27 luglio 2016 chiarisce che, a decorrere dall'8 agosto 2016, la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute contributive, trattenute a lavoratori dipendenti e collaboratori, va versata esclusivamente nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide).

Come noto, dal 6 febbraio 2016 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 risulta depenalizzato il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali per i soli omessi versamenti di importo inferiore a euro 10.000 annui.

Nel suddetto caso, infatti, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Il datore di lavoro non sarà punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se poi provvederà al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Di contro risulta soggetto alla vecchia pena il datore di lavoro che ometta di versare ritenute previdenziali per un importo superiore alla soglia dei 10.000 euro, così come dettato dal novellato testo dell'art. 2 del D.Lgs. 463/1983: ***"L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro***

10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".

PER LA CAUSALE "SAMM" OBBLIGO UTILIZZO MODELLO F24 ELIDE

Tanto premesso, l'Inps con propria nota dell'11 luglio 2016 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate che **la causale contributo "SAMM", istituita con la Risoluzione n. 17/E del 25 marzo 2016** per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni amministrative dovute in caso di mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, venga utilizzata esclusivamente nel modello di pagamento "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (**ELIDE**).

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate, nel recepire la suddetta richiesta dell'Inps, rendendo obbligatorio l'utilizzo del modello F24 ELIDE a far data dal 08/08/2016, ha dettato le regole di utilizzo.

Modalità compilazione F24 ELIDE

Nella **sezione "Contribuente"** del modello **va indicato il codice fiscale del soggetto responsabile della violazione che esegue il versamento.**

Nella **sezione "Erario ed altro"**, devono essere riportati:

- **nel campo tipo**, la lettera "I"
- **nel campo "elementi identificativi"**, un codice di 17 caratteri, formato dal codice della sede Inps (primi quattro caratteri), l'anno di notifica dell'atto (altri quattro caratteri), il numero di protocollo dell'atto notificato (caratteri da 9 a 15) e il codice "99" (ultimi due caratteri)
- **nel campo "codice"**, la causale "SAMM"
- **nel campo "anno di riferimento"**, l'anno in cui è stata commessa la violazione.

Qualora il versamento è effettuato dal soggetto responsabile solidale della violazione, nella sezione "CONTRIBUENTE" sono indicati:

- **nel campo "codice fiscale"**, il codice fiscale del responsabile della violazione;

- **nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare"**, il codice fiscale del soggetto obbligato solidale della violazione unitamente all'indicazione, nel campo "codice identificativo", del codice "50".

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC